



# COMUNE DI USSASSAI

## PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)  
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it  
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 16  
 del 30/06/2022

Oggetto: Riscossione TARI 2022. Modifica date scadenze pagamento avvisi.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18:09** in modalità mista presso la sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	USAI FRANCESCO	Si	
Consigliere	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	
Consigliera	PUDDU MICHELA		Si
Consigliera	SERRAU TIZIANA		Si
Consigliere	PUDDU ANDREA DINO	Si	
Consigliere	DEPLANO MAURIZIO	Si	
Consigliere	MURA SERGIO		Si
Consigliere	DEPLANO ENRICO	Si	
Consigliere	LAI GIAN PAOLO		Si
Consigliere	DEPLANO ANDREA	Si	
Consigliere	CABRAS FRANCESCO	Si	

Consiglieri presenti: 7  
 Consiglieri assenti: 4

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Teresa Vella**.

La seduta è **Pubblica**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità al Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2022, con il Sindaco Francesco Usai e i Consiglieri Sandro Salvatore Deplano, Enrico Deplano, Maurizio Deplano e Francesco Cabras presenti nella sede comunale, mentre i Consiglieri Andrea Dino Puddu, Andrea Deplano ed il Segretario Comunale sono collegati da remoto, in videoconferenza.

I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione delle proposte e la discussione e intervenire alla discussione e alle operazioni di voto.

### PREMESSO:

- che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'Imposta Unica Comunale è basata su due distinti presupposti impositivi, uno riferito alla natura e valore degli immobili, l'altro legato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

**RICHIAMATI** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- il comma 651 “*Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ;*”
- il comma 652, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale “*... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. ...*”
- il comma 654 prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 655 ai sensi del quale “*... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- il comma 683 che prescrive che “*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*”;

**VISTO** l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021 il quale testualmente recita: “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ((Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.))*”;

**VISTO** l'art. 1, comma 738, Legge n. 160 del 2019, nel quale è prevista, con decorrenza dal 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTO** il “Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.23 del 29.06.2021, il quale all'art. 29 stabilisce “Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, suddividendo l'ammontare complessivo in n. 2 rate con scadenze determinate annualmente con apposito atto, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.”;

**CONSIDERATO** che in merito alla TARI:

- il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di appartenenza;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**DATO ATTO** che la Provincia di Nuoro non ha deliberato un'aliquota differente da quella stabilita dalla norma;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.05.2022 con la quale sono state approvate le tariffe e determinate le scadenze TARI relative all'anno 2022, fissandole per i giorni 31 luglio e 31 ottobre;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24.02.2021, con la quale è stato disposto di delegare le funzioni e affidare la riscossione spontanea del tributo TARI mediante ruolo, con procedura gestione integrata avvisi (GIA), all'Agenzia delle Entrate – Riscossione”,

**CONSIDERATO** che Agenzia delle Entrate Riscossione richiede la trasmissione dei flussi informatici attraverso la piattaforma on line, almeno sessanta giorni prima della data prevista per la scadenza della prima rata, di modo da garantire il recapito degli avvisi ai contribuenti con congruo anticipo rispetto alle scadenze;

**PRESO ATTO** dell'impossibilità da parte dell'Ufficio di rispettare la tempistica richiesta da Agenzia delle Entrate Riscossione elaborando e trasmettendo il flusso informatico, contenente l'elenco delle posizioni debitorie, necessario per l'elaborazione degli avvisi di pagamento;

**RITENUTO** dunque necessario procedere per l'anno in corso con uno spostamento delle date di

scadenza di pagamento degli avvisi fissate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.05.2022, prevedendole come di seguito specificato:

- 31 agosto prima rata e rata unica
- 31 ottobre seconda rata;

**VISTA** la proposta inerente la presente deliberazione predisposta dal competente Responsabile di Area;

**DATO ATTO:**

- che sulla proposta inerente la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, e pertanto non deve essere acquisito il parere di regolarità contabile;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**UDITO** il Sindaco illustrare la proposta inerente la presente deliberazione e dopo aver accertato che nessun consigliere chiede d'intervenire, passare alle operazioni di voto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per appello nominale

**DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI MODIFICARE** le scadenze per il pagamento degli avvisi TARI 2022 stabilite nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.05.2022, fissandole nelle date di seguito indicate

numero rata	Scadenza
1	31 agosto 2022
2	31 ottobre 2022

**DI PREVEDERE** quale data per l'estinzione dell'obbligazione con il pagamento in unica soluzione, quella corrispondente alla scadenza della prima rata;

**DI STABILIRE** che la presente Deliberazione venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune almeno trenta giorni antecedenti la data di scadenza della prima rata.

**DI DICHIARARE**, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per appello nominale, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.), in considerazione dell'urgenza manifestata dal Responsabile di attivare la procedura di emissione degli avvisi di pagamento con congruo anticipo rispetto alle scadenze di pagamento.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Presidente del Consiglio Comunale</b> Usai Francesco	<b>Segretario Comunale</b> Dott.ssa Maria Teresa Vella
--	---

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Ussassai, 29/06/2022**

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI FRANCESCO

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **30/06/2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ussassai,**

**Segretario Comunale**  
Dott.ssa Maria Teresa Vella